

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CISLAGO E COOPERATIVA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381 PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PULIZIA ORDINARIA PRESSO LE PALESTRE COMUNALI (STAGIONI SPORTIVE dal 2025/2026 al 2028/2029) E PRESSO LE AULE UTILIZZATE PER I SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA (ANNI SCOLASTICI dal 2025/2026 al 2028/2029).

L'Ente Comune di Cislago e _____ COOPERATIVA SOCIALE, al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4¹, comma 1 della Legge 381/1991 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5² della Legge 381/1991 stipulano la presente convenzione.

In data tra il Comune di Cislago (che di seguito per brevità sarà chiamato "Ente") con sede a Cislago in Piazza Toti n. 1 Codice Fiscale 00308220128 rappresentato da PACCARIE' GLORIA nata a ROMA il 25.8.1965 autorizzata alla sottoscrizione del presente atto in qualità di Responsabile del Servizio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero del Comune di Cislago;

e

la _____ COOPERATIVA SOCIALE (che di seguito per brevità sarà chiamata "Cooperativa"), con sede a _____ (Prov.) via _____ n° _____ Codice Fiscale _____ iscritta nella sezione "B" al n. _____ dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali della regione LOMBARDIA, nella persona del suo legale rappresentante signor nato a il e residente a..... in via....., abilitato alla sottoscrizione del presente atto

¹ **Legge n. 381/1991 - Art. 4, comma 1** - Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della Legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla Legge 10 ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'art. 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni.

² **Legge n. 381/1991 - Art. 5** - Convenzioni. -1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi.

3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma 1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti autorità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

VISTI

gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9 della Legge 381/1991 e l'art. 29 comma 3 della Legge Regionale 1/08³;

PREMESSO

- che, in conformità all'articolo 5, comma 1, della legge 381/91, l'Ente ha ritenuto con Delibera della Giunta Comunale n° 7/2012, di procedere alla stipula di una convenzione con una Cooperativa sociale per l'esecuzione del servizio di pulizia delle palestre comunali, come di seguito meglio specificato;
- che con l'affidamento alla Cooperativa sociale delle attività oggetto della convenzione, l'Ente e la Cooperativa sociale si pongono i seguenti obiettivi:
 - creare opportunità di lavoro per persone svantaggiate;
 - favorire il superamento dell'emarginazione;
- che la Cooperativa sociale è stata individuata a seguito di **affidamento diretto**;
- che il presente affidamento è stabilito con Determinazione del Responsabile del Servizio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero n° ___ del _____;
- che per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la Cooperativa sociale svolge le seguenti attività:
.....

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO

È affidato alla Cooperativa la seguente fornitura di servizi:

PULIZIA ORDINARIA PALESTRE COMUNALI e PULIZIA ORDINARIA AULE SCOLASTICHE in relazione all'utilizzo per i servizi comunali di PRE E POST SCUOLA, verso pagamento del corrispettivo determinato dall'art. 5 della presente convenzione.

³ **Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1** - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso - (BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008)

Art. 29 (Azioni regionali per la qualità dei servizi sociali)

1. La Regione, nell'attuazione della rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, adotta indirizzi per sostenere le attività svolte dalle cooperative sociali, privilegiando la gestione di servizi aggiudicati in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, con le modalità previste dall'articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
2. La Regione promuove intese con le associazioni rappresentative degli enti locali e degli enti gestori delle unità d'offerta sociosanitarie e delle cooperative per concordare la formulazione di bandi pubblici, relativi a gare di affidamento della gestione di servizi, che garantiscano la qualità dei servizi.
3. La Giunta regionale approva schemi di convenzione-tipo, rispettivamente per:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi;
 - b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della legge 381/1991.
4. Per gestione di servizi si intende l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con esclusione delle mere prestazioni di manodopera.
5. L'iscrizione all'albo regionale costituisce titolo preferenziale per la stipulazione di convenzioni e contratti tra cooperative sociali e enti pubblici ed enti gestori dei servizi socio sanitari.
6. La Regione vigila sul rispetto dei trattamenti previsti dai contratti nazionali di lavoro nelle cooperative che gestiscono servizi sociali per conto degli enti locali e degli enti gestori dei servizi socio sanitari, a pena di sospensione o revoca dei benefici concessi.
7. Nell'ambito delle funzioni conferite con la legge regionale 5 gennaio 2000 , n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59'), le province svolgono anche le attività indicate al comma 6.

ART. 2 – DURATA

La convenzione ha durata dal ___ Settembre 2025 al 30 Giugno 2029 (il periodo è suddiviso su quattro stagioni sportive/anni scolastici come segue: 2025/2026; 2026/2027; 2027/2028; 2028/2029);

ART. 3 – REQUISITI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa dichiara di essere iscritta alla sezione “B” dell’Albo regionale della Regione Lombardia delle cooperative sociali con il numero... e di aver presenti, nella propria compagine lavorativa, persone svantaggiate nella misura minima prevista dalla Legge 381/91.

La Cooperativa sociale si impegna altresì a mantenere la percentuale di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell’art. 4 della Legge 381/91 per tutto il periodo della convenzione.

ART. 4 – RESPONSABILE DELL’ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Responsabile della corretta attuazione della convenzione è il Responsabile del Servizio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero cui la Cooperativa sociale si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL’ENTE

L’Ente si impegna a riconoscere per la fornitura delle attività convenzionate il corrispettivo stabilito in Euro _____ + € **0,59** per costi sicurezza= € _____ oltre IVA, per ogni intervento eseguito nella forma del progetto di servizio indicato all’Art.7), da corrispondere entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica mensile;

Prima dell’emissione delle fatture mensili la Cooperativa dovrà inviare al Responsabile indicato all’Art. 4 il calendario delle uscite effettuate nel periodo da fatturare con indicazione dei lavoratori che hanno effettuato l’intervento.

Il corrispettivo “ad uscita” è fisso e inderogabile per tutta la durata della convenzione.

Ai sensi dell’art. 60 c.2 bis e c. 3 lettera B) del D. Lgs. 36/2023, decorso il primo anno di prestazione del servizio, il prezzo dello stesso è adeguato, negli anni successivi, alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato dall’ISTAT riferita al mese di Settembre dell’anno precedente.

ART. 6 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa sociale si impegna:

- a) ad impiegare per l’espletamento delle attività oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell’attività;
- b) ad applicare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale;
- c) ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative o dal Contratto Collettivo Nazionale di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- d) ad applicare per tutte le **persone svantaggiate inserite per effetto della presente convenzione** le condizioni normative e retributive previste dal Contratto Nazionale di Lavoro delle

Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;

- e) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione dell'attività;
- g) a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, anche segnalate dall'Ente, che saranno rendicontate nella relazione semestrale di cui al punto i);
- h) a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa secondo la normativa vigente in materia di privacy;
- i) a trasmettere all'Ente, prima dell'avvio del servizio ed entro 5 gg. lavorativi della richiesta, elenco nominativo dei soci lavoratori, dei soci volontari e del coordinatore di servizio impiegati per le attività oggetto della presente convenzione;
- j) a trasmettere all'Ente ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo, indicando per ogni lavoratore il periodo di occupazione e il numero di giorni di occupazione alla settimana;
- k) ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/10, come modificato dal d.l. n. 187/10;
- l) a stipulare con primaria compagnia assicurativa polizza assicurativa di Responsabilità civile rischi diversi verso terze persone o cose (massimale € 1.500,00 per ogni sinistro e per ogni infortunato) e verso prestatori di lavoro (massimale € 1.500,00 per ogni sinistro e per ogni infortunato);
- m) a rispettare le norme relative alla sicurezza sul lavoro e ad applicare quanto previsto dal DUVRI allegato;

ART. 7 – PROGETTO DI SERVIZIO

La Cooperativa si impegna ad effettuare per nome e per conto dell'Amministrazione Comunale gli interventi di pulizia ordinaria del Palazzetto dello Sport, avente sede a Cislago in via Stazione, della Palestra della Scuola Primaria avente sede a Cislago in via Giulio Cesare e delle aule presso la Scuola Primaria G. Mazzini di Cislago utilizzate per i servizi di pre e post scuola, ed esclusivamente in relazione all'uso per questi servizi;

La Cooperativa sociale dichiara di aver preso visione degli spazi e di ritenere il compenso pattuito remunerativo dell'intervento svolto a regola d'arte sotto ogni aspetto.

La Cooperativa eseguirà gli interventi con le seguenti modalità:

- n° 1 intervento giornaliero per 6 giorni/settimana (da lunedì a sabato escluso festivi) presso il Palazzetto dello Sport, da effettuarsi tra le ore 5.00 e le ore 8.00 del mattino che prevede la pulizia della palestra, della gradinata, del corridoio di ingresso e degli annessi spogliatoi e servizi igienici;
- n° 1 intervento giornaliero per 5 giorni/settimana (da lunedì a venerdì, escluso festivi) presso la Palestra della Scuola Primaria, da effettuarsi tra le ore 5.00 e le ore 8.00 del mattino che prevede la pulizia della palestra, degli annessi spogliatoi e servizi igienici, del corridoio di ingresso;
- n° 1 intervento giornaliero per 5 giorni/settimana (da lunedì a venerdì, escluso festivi) presso le aule scolastiche della scuola primaria G. Mazzini utilizzate per il servizio di pre e post scuola - ed esclusivamente in relazione all'utilizzo delle stesse per i servizi comunali di pre e post scuola- da effettuarsi al mattino, dopo la pulizia della adiacente palestra di via Giulio Cesare;
- n° 1 intervento mensile anticalcare su tutte le superfici che generano acqua (lavabo, docce, rubinetti, bidet, water) degli spogliatoi di ciascuna palestra sopra indicata, per il contenimento del rischio legionellosi, incluso intervento iniziale, all'inizio del servizio;

A titolo di riferimento si comunica che la durata indicativa di ciascun intervento è di 2 ore da effettuarsi con n° 2 operatori entro le fasce orarie indicate. L'affidatario potrà stabilire autonomamente la durata dell'intervento, fermo restando il raggiungimento dell'obiettivo della pulizia ordinaria degli spazi.

- materiale e attrezzature a carico della Cooperativa N.B: l'elenco delle attrezzature e dei prodotti utilizzati (tipologia, marca, finalità) messi a disposizione dalla Cooperativa e inviato insieme al preventivo, sarà allegato alla convenzione, all'atto della stipula.

La Cooperativa sociale dovrà indicare un coordinatore del servizio a livello locale che sia anche referente per l'Ente (nome, cognome, data e luogo di nascita, C.F., recapito telefonico, orari di reperibilità *-almeno da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle 19.00*) che svolgerà le seguenti mansioni:

- individuare il personale da impiegare negli interventi; fissare il calendario degli interventi in relazione a giorni e orari previsti; provvedere ad eventuali sostituzioni;
- provvedere alla fornitura di attrezzature e prodotti necessari alle pulizie in oggetto, come da elenco allegato;
- predisporre e consegnare al referente comunale le relazioni periodiche (cfr. Art.6, lettera j);
- provvedere ad ogni altra azione finalizzata al regolare e perfetto compimento del servizio oggetto della presente convenzione;

Per l'effettuazione del coordinamento locale non viene corrisposto alcun compenso, intendendo questo già compreso nel compenso degli interventi di pulizia.

ART. 8 – SOCI VOLONTARI

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'articolo 2⁴ della Legge 381/1991, dei soci volontari di cui all'allegato elenco nominativo.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

⁴ Legge n. 381/1991 –Art. 2 - Soci volontari. –

1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente.

2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.

4. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

5. Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

ART. 9 – VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa sociale.

ART. 10 – SUBAPPALTO - CONSORZI

È vietata da parte della Cooperativa sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell'art.119 del d.lgs. n. 36/2023.

In materia di subappalto si richiamano le disposizioni dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023.

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della Cooperativa sociale esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'Ente.

ART. 11 – TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs 196/2003 i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

- Il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli e gestirli;
- I dati sono trattati per finalità inerenti alla gestione della presente convenzione;
- I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono tutti quelli contemplati dalla normativa vigente;

Il titolare del trattamento è il Comune di Cislago in persona del Sindaco pro tempore, Responsabile del servizio è il Responsabile del Servizio Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero D.ssa Gloria Paccariè ed incaricati sono tutti i dipendenti assegnati al Servizio medesimo.

Il Comune di Cislago ha individuato il Responsabile della Protezione dei Dati nella persona del Dott. Ing. Danilo Roggi, reperibile ai seguenti recapiti: Erregi Service S.R.L., con sede in Borgomanero (NO), Viale Marazza n. 44, telefono 0322.211033, e-mail: info@erregiservice.com, PEC: danilo@pec.erregiservice.com.

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALI

Qualsiasi mancanza agli obblighi della presente convenzione sarà comunicato dall'Amministrazione alla Cooperativa sociale;

Entro tre giorni dalla data di notifica dei rilievi effettuati la Cooperativa sociale potrà presentare all'Ente le sue controdeduzioni;

Esaminate le controdeduzioni o preso atto del trascorrere infruttuoso del termine sopracitato senza aver ricevuto alcuna eccezione, l'Ente dispone la penalità senza ulteriori preavvisi;

Penali: max € 100,00 per inadeguata igiene di mezzi e strumenti;

max € 100,00 per inadeguata igiene degli spazi;

max € 200,00 per mancata effettuazione di uno o più interventi o ritardi rispetto alle fasce orarie stabilite;

Le penalità vengono rimosse dall'Ente trattenendo direttamente dalle fatture in pagamento relative al servizio in oggetto, la somma stabilita;

Qualora gli inadempimenti della Cooperativa sociale producano l'applicazione di tre sanzioni, l'Ente può procedere alla risoluzione della presente convenzione a danno della Cooperativa sociale.

ART. 13 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

- grave inadempimento della Cooperativa sociale;
- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all'art. 5, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l'eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra;
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto nell'art. 6 comma g).

Tra le ipotesi di gravi inadempimenti da parte della Cooperativa sociale, oltre a quanto previsto dall'articolo precedente, sono compresi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 6 punti b), c), d);

Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456, 2° comma, C.C., a mezzo raccomandata A.R.;

È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall'Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Busto Arsizio (Va).

ART. 15 – CAUZIONE

A garanzia della regolare esecuzione dell'attività la Cooperativa sociale costituirà una cauzione di Euro _____ pari al 3% (tre per cento) dell'importo annuo mediante fideiussione, rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, valida per la durata della convenzione, che sarà restituita 30 giorni dopo la scadenza.

ART. 16 – SPESE DI STIPULA DELLA CONVENZIONE⁵

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico dell'interessato.

ART. 17 – ALLEGATI ALLA CONVENZIONE

Sono parte integrante della presente convenzione i seguenti allegati:

⁵ Con la Circolare ministeriale Min. Fin. Dip. Ent. Dir. Centr. Affari giuridici e contenzioso tributario 19.5.1998, n. 127/E/1998/74836 è stato chiarito che "non sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all' art. 11 del DLgs n. 460/1997 i seguenti enti considerati in ogni caso ONLUS dall' art. 10, comma 8 dell' anzidetto decreto legislativo: - le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11.8.1991, n. 266 ...; - le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26.2.1987, n. 49 ...; - le cooperative sociali di cui alla legge 8.11.1991, n. 381, iscritte nella "sezione cooperazione sociale" del registro prefettizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14.12.1947, n. 1577, e successive modificazioni". Sono altresì ONLUS i consorzi la cui base sociale sia composta esclusivamente da cooperative sociali. L'art. 17 del D.Lgs. 460/1997 ha introdotto nella tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (**disciplina dell'imposta di bollo**), relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, l'art. 27-bis. Detta disposizione stabilisce che sono esenti dal tributo in esame gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le relative copie, anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus). La Circolare del Ministero delle Finanze n. 168/E del 26 giugno 1998 ha sottolineato che l'agevolazione introdotta riguarda le Onlus sia come enti destinatari degli atti, che come soggetti che li pongono in essere. Inoltre, ai sensi della normativa vigente, viene attribuita al segretario comunale la competenza a rogare tutti i contratti nei quali l'ente locale è parte, nonché ad autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Sugli atti rogati dal segretario, i comuni, ai sensi dell'art. 40 della L. 8 giugno 1962 n. 604, e successive modificazioni, sono obbligati a riscuotere i relativi diritti di segreteria. In forza di quanto contenuto al punto 9) delle norme speciali di cui alla tabella D allegata alla citata legge n. 604/62 (atti per i quali la legge ammette la carta non bollata), in occasione della stipula di contratti con il comune, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) può spettare la riduzione del 50% dei citati diritti di segreteria.

- elenco nominativo dei soci volontari, dei soci lavoratori e del referente che saranno impiegati per le attività oggetto della presente convenzione;
- elenco attrezzature e prodotti utilizzati per le attività oggetto della presente convenzione;
- cauzione/polizza fideiussoria;
- copia polizza assicurativa;
- DUVRI.

ART. 18 – RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Cooperativa Sociale/Consorzio

Per il Comune di Cislago
La Responsabile del Servizio
Cultura, Istruzione, Sport e Tempo Libero
D.ssa Gloria Paccariè

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. DPCM 13 novembre 2014, art. 17 comma 2.